



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n.

C.O.N.I.
SECRETARIO GENERALE
Partenza
N° Protocollo 0004811/14
Del 02/04/2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti interessanti l'organizzazione sportiva:

A) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

B) Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 – cinque per mille associazioni e società sportive dilettantistiche – 7 maggio 2014 scadenza termine per presentazione domande.

A) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2014 il decreto legislativo di cui all'oggetto che, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, introduce nuove norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l'art. 2 del suddetto decreto inserisce, nell'ambito del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, un nuovo articolo, l'art. 25 bis, in base al quale il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari.

In tale casistica rientrano, quindi, tanto coloro i quali svolgono attività di puro volontariato quanto coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

La norma in questione, che non prevede alcun regime transitorio, entra in vigore in data 6 aprile 2014.

Sono in corso contatti tra il CONI e le istituzioni competenti ai fini dell'eventuale emanazione di specifiche indicazioni circa le concrete modalità applicative da parte dei soggetti destinatari.

B) Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 – cinque per mille associazioni e società sportive dilettantistiche – 7 maggio 2014 scadenza termine per presentazione domande.

Si informa che, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 20 marzo 2014 (allegata alla presente circolare), il 7 maggio scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille per l'anno 2014, secondo le modalità già previste per lo scorso anno. Si informano le associazioni sportive dilettantistiche interessate che le strutture CONI territorialmente competenti a ricevere le dichiarazioni sostitutive sono i Comitati Regionali. Indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili al link Comitati. Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate entro il 30 giugno 2014 per raccomandata A/R allegando copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante. Al link Normative sul Registro è possibile consultare la normativa.

Si ricorda altresì che entro il 31 marzo 2014 devono essere inviati, da parte degli enti non commerciali, i modelli EAS per le variazioni intervenute nel 2013. Sono escluse dall'obbligo le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono solo attività istituzionale, ovvero attività commerciali considerate marginali.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

OGGETTO: *Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2014*

INDICE

PREMESSA

1. ADEMPIMENTI

1.1 Enti del volontariato

1.2 Associazioni sportive dilettantistiche

1.3 Correzione degli errori di iscrizione

1.4 Regolarizzazione delle domande

1.5 Tabella di sintesi

2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio

2.2. Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE

CIRCOLARI E RISOLUZIONI

PREMESSA

L'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l'istituto del cinque per mille anche per l'esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell'applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.

Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari e alle modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille alla circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 nonché alla normativa e prassi elencata in calce alla presente circolare.

La presente circolare fornisce una sintesi dei termini degli adempimenti ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Vengono, inoltre, segnalate alcune novità in materia di pubblicazione degli elenchi.

1. ADEMPIMENTI

Ai fini dell'ammissione al contributo del cinque per mille, gli enti sopra menzionati devono presentare la domanda d'iscrizione e, successivamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Per le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive si confermano i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 6/E del 2013.

Di seguito si riportano i termini di scadenza per l'anno finanziario 2014.

1.1 Enti del volontariato

Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni.

Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2014.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

1.2 Associazioni sportive dilettantistiche

Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni.

Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente **all'Ufficio del CONI territorialmente competente** entro il 30 giugno 2014.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

1.3 Correzione degli errori di iscrizione

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, possono, entro il 20 maggio 2014, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

1.4 Regolarizzazione delle domande

Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio.

In base all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che *“non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo”* provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

1.5 Tabella di sintesi

21 marzo 2014	Apertura della procedura di iscrizione
7 maggio 2014	Termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
20 maggio 2014	Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
30 giugno 2014	Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e al Coni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
30 settembre 2014	Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio

L'Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2014, sul proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:

- elenco degli enti del volontariato;
- elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- elenco degli enti della ricerca sanitaria;
- elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche l'Agenzia delle entrate, entro il 26 maggio 2014, pubblica l'elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione, trasmesse entro il 20 maggio 2014, dal rappresentante legale o da un suo delegato.

2.2 Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio

Al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna amministrazione competente, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, procede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che hanno fruito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del citato decreto-legge n. 16 del 2012.

Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del contributo, a partire dalla pubblicazione relativa all'esercizio finanziario 2012,

gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio conterranno anche le informazioni, relative alla denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune.

Sempre a decorrere dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al beneficio relativi all'esercizio finanziario 2012, l'Agenzia delle entrate procederà alla pubblicazione di ulteriori elenchi contenenti dati aggregati.

In particolare, per consentire una maggiore trasparenza delle informazioni relative alle scelte e agli importi attribuiti agli enti destinatari del contributo del cinque per mille, si procederà alla pubblicazione dell'elenco degli enti destinatari del contributo presenti in differenti categorie di beneficiari con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, al fine di rendere noti i contributi concessi anche in forma aggregata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE

Articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che ha confermato per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.

Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha stabilito che possono partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione pari a 258 euro.

Articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito tra le finalità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell'Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 che ha stabilito le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, relativamente alla disposizione dell'articolo 3, secondo la quale i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, che disciplina le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009,** recante modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'Irpef.

CIRCOLARIE RISOLUZIONI

Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario

2013, con particolare riferimento agli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio finanziario.

Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2011.

Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute.

Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 con la quale, tra l'altro, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive.

Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 con la quale, tra l'altro, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di esclusione dal beneficio.

Risoluzione n. 46/E dell'11 maggio 2012 con la quale è stato istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 della sanzione prevista per la regolarizzazione di eventuali ritardi o omissioni relativi alla presentazione della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva.

Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Economica e Finanziaria accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA